



**CITTA' DI  
SETTINGIANO  
(CATANZARO)**

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/07/2023

Delibera N° 17

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO:** Stralcio parziale ingiunzioni con importo residuo fino ad € 1.000,00 e regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34). Esame e approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore 18:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento.

All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello nominale effettuato alle ore **18:45** e seguenti risultano presenti:

N.	Consiglieri	Presenti		N.	Consigliere	Presenti	
		Si	No			Si	No
1	Antonello FORMICA (Sindaco)	X		6	Vincenzo IULIANO		X
2	Domenico RUSSO	X		7	Rodolfo IOZZO	X	
3	Marianna CHIARELLA		X	8	Angela R. MIRANTE	X	
4	Damiano VERGATA	X		9	Andrea GABRIELE	X	
5	Danilo MAURO	X		10	Santa M. LEONE	X	

Assume la Presidenza *Rodolfo IOZZO* nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. *Ivan MASCARO*, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere a far trattare l'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al **n. 2° punto dell'ordine del giorno** dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Presidente Rodolfo Iozzo il quale invita la Consigliera Comunale Angela Raffaella Mirante a voler relazionare sul presente punto posto all'odierna seduta di Consiglio.

Interviene la Consigliera Comunale A. R. Mirante la quale illustra il presente punto all'Ordine del Giorno.

### **Premesso:**

- l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di *capitale* e di quelle maturate a titolo di *rimborso delle spese* per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, *nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446*, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022;
- In particolare l'art. 17-bis, del dl n. 34/2023, disciplina la facoltà per i Comuni di disporre:
  - a) lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
  - b) lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.
  - c) la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.;

### **Riscontrato che:**

- Lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro, relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, e l'adesione alla definizione agevolata, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, comportano l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;
- Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;
- Il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.34/2023;

**Rilevato che** la *ratio* della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

**Ritenuto** che la definizione agevolata come ridefinita dal predetto articolo 17-bis, ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi, che adottano differenti strumenti di riscossione. Nel caso del Comune di Settingiano, inoltre, detta nuova misura rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitata in maniera particolarmente incisiva negli ultimi due anni e che ha portato, in tantissimi casi, a contestare contemporaneamente cinque anni di imposta, spesso per Tari e Imu.;

Sul versante del Comune rappresenta un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti se i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso. Altro beneficio per l'Ente è rappresentato, altresì, dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali;

**Tenuto conto** che ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34, il Comune stabilisce:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.;

**Considerato** che il Comune di Settingiano gestisce le entrate tributarie locali attraverso la collaborazione della Società Melanide Spa, giusta n. 45 del 03/12/2020 con la quale, mediante trattativa MEPA n. 1522458 del 02/12/2020, è stato loro affidato il servizio di supporto all'ufficio tributi e gestione delle entrate comunali e attraverso il concessionario privato Area riscossioni S.r.l;

**Ritenuto** di approvare lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e la definizione agevolata di tutte le entrate comunali non riscosse in fase coattiva i cui carichi, oggetto di definizione, sono stati affidati ai Concessionari di cui sopra nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

**Atteso** che è opportuno, ai fini della definizione agevolata, disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

**Ritenuto** di approvare l'allegato Regolamento comunale, costituito da nove articoli, disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva;

**Visti** i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213, volendo specificare che i suddetti pareri recano in sé l'eseguita istruttoria circa la piena coerenza e compatibilità a norma, sotto ogni e qualsiasi aspetto, della presente proposta di deliberazione;

**Visto** e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, giusto verbale n. 09 del 18/07/2023 (prot. del Comune n. 3900 di pari data – agli atti), rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1° - lett. b), n. 2) del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 42, comma 2° - lett. a) del citato D.L.gs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

- Approvare lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227° della legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R);
- Approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva, che, costituito da nove articoli, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (sub all. "A");
- Dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17 - bis comma 7° della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
- Demandare alla Responsabile dell'Area Finanziaria di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l'avvenuta adozione del presente deliberato, compresa l'allegazione della presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 193, comma 2°, ultimo periodo, del D.L.gs. n. 267/2000;
- Disporre, altresì, per il tramite del Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Ente, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Bilanci", sottosezione di secondo livello "Bilancio preventivo e consuntivo", sottosezione di terzo livello "Bilancio preventivo", nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo - politico", sottosezione di terzo livello "Delibere di Consiglio";
- Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente atto alla Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Settingiano, nonché, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi in amministrazione trasparente, al Responsabile dell'Area Amministrativa sempre di questo Ente;
- Con separata votazione espressa all'unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



## **CITTA' DI SETTINGIANO**

All. "A" alla deliberazione C.C. n. 17 del 27 luglio 2023

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	6
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	6
Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i> .....	6
Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i> .....	7
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	7
Articolo 6 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> .	8
Articolo 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i> .....	8
Articolo 8 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i> .....	8
Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i> .....	8

## Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

## Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio<sup>1</sup>.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti<sup>2</sup>.

6. Il Comune o l'*affidatario / concessionario*, su istanza del debitore da presentarsi entro il **31/10/2023** comunica, nei **successivi 30 giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

## Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, o al *concessionario* la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31/12/2023** apposita

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui il Comune abbia previsto per le ingiunzioni di pagamento la ripetibilità di un aggio, comunque denominato.

<sup>2</sup> Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (o *concessionario*) mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune o il *concessionario* entro il *31 gennaio 2024* comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il *29/02/2024*;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate secondo lo schema previsto dalla legge 160/2019, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al *29/02/2024* e al *31/03/2024* e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza mensile;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il *concessionario* indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### *Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata*

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### *Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal *concessionario* le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### *Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### *Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso*

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### *Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente*

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

#### *Articolo 9 – Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Si dà atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri:	
Parere di regolarità tecnica del: 19/07/2023 <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> sfavorevole <input type="checkbox"/> Non dovuto	Parere di regolarità contabile: del 19/07/2023 <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> sfavorevole <input type="checkbox"/> non dovuto
Il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria f.to Dott.ssa Elvira RUSSO	Il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria f.to Dott.ssa Elvira RUSSO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Rodolfo IOZZO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Ivan MASCARO

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. .... Reg. Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/07/2023 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
F.to Marcello PETITTO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data 09/08/2023 decorsi dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

lì 27/07/2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Ivan MASCARO